



menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – la pronuncia con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato [REDACTED] per il delitto di cui all'art. 476, commi 1 e 2, cod. pen., per avere, nella qualità di medico in servizio presso il reparto di chirurgia plastica di [REDACTED], alterato il modulo sottoscritto dal paziente [REDACTED] di consenso informato all'intervento chirurgico (atto fidefacente, in quanto facente parte della cartella clinica), apportandovi successivamente alla sua formazione svariate aggiunte.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen.

A tal riguardo evidenzia che la presunta falsità sarebbe stata apportata nel modulo relativo al consenso informato, firmato dal paziente e controfirmato dal medico, che, pur facendo parte della cartella clinica, non avrebbe la qualità di atto fidefacente.

Sostiene che non tutti i documenti facenti parte della cartella clinica assumono la qualità di atti fidefacenti, ma solo quelli che attestano fatti espletati nel corso della terapia o dell'intervento chirurgico.

Sotto altro profilo, evidenzia che i fatti contestati risalgono al 2008 e cioè a epoca anteriore all'entrata in vigore della legge numero 219 del 2017, che, all'art. 1, comma 4, ha imposto la forma scritta per la manifestazione del consenso. Al momento dei fatti, era vigente la legge numero 145 del 2001, di ratifica della convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, che, pur prevedendo all'art. 5 la centralità del consenso informato, non prevedeva alcuna forma particolare per il suo rilascio, ben potendo questo essere raccolto anche oralmente.

In considerazione della forma libera con la quale all'epoca poteva essere rilasciato il consenso, a parere del ricorrente, sarebbe evidente che, nel caso di specie, mancherebbe uno dei requisiti richiesti dall'art. 2699 cod. civ. per attribuire all'atto pubblico la natura di atto fidefacente.

Il ricorrente evidenzia che, una volta venuta meno l'aggravante, il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato "scenderebbe" a sette anni e mezzo, con conseguente estinzione di quest'ultimo sin dal 15 giugno 2016, ossia in data anteriore all'udienza preliminare tenutasi davanti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine il 6 marzo 2018.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.



Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente tenuto conto, ai fini del computo del termine di prescrizione, anche della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., sebbene ne avesse concretamente escluso l'applicazione, come emergerebbe dalla parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio.

2.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto pessimo governo delle risultanze dibattimentali e non avrebbe fornito risposta alle argomentazioni svolte dalla difesa con il terzo motivo di gravame, relativo all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato anche nella forma del dolo eventuale.

A tale riguardo evidenzia che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato i risultati dell'istruttoria (e, in particolare, le dichiarazioni rese dal dott. [REDACTED] dal prof. [REDACTED] al dott. [REDACTED] dal dott. [REDACTED] e dall'infermiera [REDACTED]).

2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione.

Lamenta il mancato riconoscimento, nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

2.5. Con un quinto motivo deduce l'intervenuta prescrizione del reato, nelle more della decorrenza del termine per presentare il ricorso per Cassazione.

A tal riguardo rappresenta che il reato, essendo stato consumato il 15 dicembre 2008 – pur tenendo conto dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. e pur computando i periodi di sospensione –, dovrebbe considerarsi estinto per prescrizione il 2 novembre 2021 e, dunque, prima ancora della presentazione del ricorso, intervenuta il 10 novembre 2021.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che <<la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza>> (Sez. 5, n. 31858 del 16/04/2009, P., Rv. 244907).

La natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, pertanto, deve essere riconosciuta anche alla parte della cartella relativa al consenso informato, nella



quale il medico attesta come avvenuto in sua presenza il fatto della manifestazione del consenso all'intervento chirurgico espresso dal paziente.

Del tutto irrilevanti appaiono le argomentazioni spese dal ricorrente in ordine alla forma richiesta per la manifestazione del consenso: l'atto rimarrebbe fidefacente anche se il medico avesse attestato che il paziente aveva manifestato oralmente il proprio consenso all'intervento. Ciò che rileva non è la forma del consenso, ma il fatto che il medico ha attestato falsamente che esso sia stato prestato.

Dovendosi applicare il termine massimo di dodici anni e sei mesi, previsto per il falso in atto pubblico fidefacente, il reato non risulta estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, non ha affatto escluso la circostanza aggravante in questione, ma l'ha applicata, ritenendola, nel giudizio di bilanciamento, equivalente alle attenuanti generiche (cfr. pagina 17 della sentenza).

Al riguardo, va ricordato che <<il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non esclude la rilevanza della circostanza aggravante ad effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare>> (Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatucci, Rv. 274601).

1.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. U, n. 6102 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Catalano).

Deve essere solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, soffermandosi ampiamente anche sull'elemento soggettivo del reato (cfr. pagine 16 e 17 della sentenza). Va, poi, evidenziato che <<nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,



anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata>> (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935).

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato sul giudizio di bilanciamento delle circostanze (cfr. pagina 17 della sentenza).

Al riguardo, va ricordato che, <<in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Il termine massimo di prescrizione previsto per il reato in questione (pari a dodici anni e sei mesi) – calcolando il periodo di sospensione ex art. 159 cod. pen. (pari a 139 giorni) – risulta decorso solo il 1° novembre 2021 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza di appello (emessa il 28 giugno 2021).

Il reato per il quale è intervenuta condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 10 ottobre 2022.